

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE HARMONIQUE ENSEMBLE APS
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e ss. mm.), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione Culturale HARMONIQUE ENSEMBLE APS", associazione di promozione sociale, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Manziana (Rm), in via Poggio della Torre 46.
- 1.2. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
- 1.3. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e può essere trasferita con semplice delibera assembleare; resta l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. L'Associazione può istituire o chiudere mediante delibera del Consiglio Direttivo: sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.
- 1.4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

- 2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che – approvati secondo le normative statutarie – si rendono necessari per meglio disciplinare tutte le singole attività associative.
- 2.2. Lo statuto e gli eventuali regolamenti interni vincolano alla loro osservanza i soci e costituiscono la regola fondamentale di comportamento dei soci e dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 3.1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti **attività di interesse generale**:
- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.28/03/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1, lett. d CTS);
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1, lett. i CTS);
 - c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1, lett. v CTS).

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

- 4.1. L'Associazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, denominate **attività diverse**, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente e ss.mm..

ART. 5 - FINALITÀ, SCOPI

- 5.1. L'Associazione nasce principalmente con lo scopo di promuovere la diffusione delle attività artistiche e culturali in tutte le sue forme, nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, della poesia, della letteratura, delle arti visive figurative e delle tradizioni popolari. Essa si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini associativi.
- 5.2. L'Associazione – quale ente appartenente al Terzo settore - ha come **scopo** lo svolgimento di attività civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ed è apartitica, aconfessionale e opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Essa si ispira alle norme del proprio ordinamento interno ed ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione partecipa a progetti e iniziative per il Servizio Civile Nazionale e svolge attività di inclusione e di utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità, con lo scopo di promuovere nei cittadini la cultura e la legalità quale valore di coesione sociale a beneficio dei propri associati o terzi.
- 5.3. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n. 117/2017 (Cod. Terzo settore) e ss.mm., l'Associazione svolge attività culturali di interesse sociale con **finalità** educativa e con valenza collettiva operando con obiettivi solidaristici e di utilità sociale, anche sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
- 5.4. L'Associazione può esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ulteriori attività:
- a. promuovere la sensibilizzazione delle tematiche ambientali in campo artistico-culturale;
 - b. promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
 - c. favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una banda musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
 - d. promuovere, organizzare e gestire spettacoli ed eventi culturali di vario genere: attività musicali di diverse formazioni e/o vocali, compresi le orchestre, i complessi bandistici e le street band in forma di concerto, spettacolo teatrale o commedia musicale da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in

- collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- e. promuovere scambi culturali con altre associazioni e/o istituzioni, aventi scopo sociale analogo, stipulando convenzioni con enti pubblici e/o privati per l'organizzazione e la gestione di attività culturali formative;
 - f. organizzare, produrre, allestire, partecipare e rappresentare festival, rassegne, concorsi, premi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, convegni, tavole rotonde, dibattiti, mostre e manifestazioni sia nazionali che internazionali, che favoriscano la conoscenza ed il dialogo tra le varie culture, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
 - g. promuovere l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
 - h. promuovere studi, ricerche, seminari, rassegne, conferenze ed organizzare attività di divulgazione (piattaforme streaming – canali web musicali/artistici/culturali) e produzione musicale, con qualsiasi mezzo fisico o virtuale, promuovendo altresì iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, anche attraverso master, seminari e sessioni di specializzazione ed approfondimento;
 - i. creare reti, collaborazioni e partnership con le istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, Ministeri, Dipartimenti, Organi ed Enti Nazionali, Europei ed Internazionali, l'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, le realtà museali, le Film Commissions, gli Enti locali, le Università e gli Istituti di istruzione sia pubblici che privati, nonché con altri Enti del Terzo settore e con Organizzazioni ed Istituzioni operanti nel settore artistico- culturale;
 - j. produrre e/o distribuire, anche in forma diretta, materiale informativo e divulgativo, studi e documentari su qualsiasi supporto, quali prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali (libri, riviste, newsletter, partiture musicali, registrazioni di concerti dal vivo o in studio, atti riguardanti seminari o convegni);
 - k. gestione di spazi messi a disposizione da Enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - l. vendita di gadget e merchandising;
 - m. svolgere - in via accessoria e marginale – attività commerciale, finalizzata al reperimento di risorse finanziarie utili per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - n. scritturare artisti, esperti, docenti o assumere altro personale specializzato – estraneo all'Associazione – esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento musicale, con qualsiasi mezzo fisico o virtuale, promuovendo altresì iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, anche attraverso master, seminari e sessioni di specializzazione ed approfondimento.

5.5. L'Associazione, in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 33 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

5.6. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del D. lgs 117/2017 attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso lasciti, donazioni, crowdfunding, contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale (M.L.P.S.) del 9 giugno 2022.

5.7. L'Associazione può partecipare a bandi pubblici, può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie per dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Essa, mantenendo la propria autonomia, può aderire ad enti, federazioni, reti sociali e associazioni a carattere nazionale e/o internazionale e può procedere a convenzioni con enti pubblici e privati.

ART. 6- AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

6.1. L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; respinge ogni forma di discriminazioni di qualsiasi genere e natura, favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

6.2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

6.3. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze.

6.4. E' vietato il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6.5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la sottoscrizione ed accettazione della normativa sulla privacy;

6.6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6.7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel

libro degli associati, con decorrenza dalla data di delibera.

- 6.8. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo preposto, il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 7.1. Il rapporto tra gli associati e le modalità di partecipazione associativa sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, ma a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci hanno il dovere di svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede.
- 7.2. Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - b) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi sociali dell'Associazione nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, e pertanto eleggere gli organi sociali e, se maggiori di età, essere eletti negli stessi;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata, ai sensi di Legge, e previa apposita autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo;
 - e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo e preventivo, consultare i verbali;
 - f) gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.
- 7.3. Tutti i soci hanno il dovere di:
- I. rispettare il presente statuto, le decisioni degli organi sociali e l'eventuale regolamento interno;
 - II. corrispondere e versare la **quota associativa** secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci. Tale quota in denaro versata secondo le modalità indicate dalla delibera assembleare è personale, non è né trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile e garantisce il buon funzionamento dei servizi sociali;
 - III. comunicare tempestivamente all'Associazione le eventuali variazioni dei dati personali che non siano intervenute rispetto alle indicazioni contenute nella domanda di ammissione. Le suddette comunicazioni rimangono riservate sotto la responsabilità dell'Associazione;
 - IV. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa e non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 8.1. La qualifica di socio si perde per:
- a. decesso;
 - b. morosità, ovvero mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi **sei mesi** dal mancato versamento della quota sociale annuale. I soci che non sono in regola con il versamento della quota annuale sono esclusi dal voto assembleare;
 - c. recesso: ogni socio può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, e comunque entro e non oltre il 30 Settembre dell'anno in corso. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - d. espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti al socio interessato per gli atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o per gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato all'interessato e può essere oggetto di ricorso entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione. Il ricorso viene esaminato dall'Assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione utile ed il socio interessato dal provvedimento di espulsione avrà diritto di presentare le sue valutazioni o una sua difesa. In ogni caso, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- 8.2. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non possono ripetere i contributi versati. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

- 9.1. Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere, l'Organo di controllo, ove nominato.
- 9.2. Tutte le cariche sono gratuite ed hanno la durata di tre anni; i relativi componenti sono rieleggibili.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10.1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico, essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 10.2. Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati,

e ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea *solo* da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

10.3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

10.4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno, e deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail o al recapito risultante dal libro degli associati.

10.5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

10.6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

10.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in seconda istanza sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio espulso avverso la decisione adottata dal Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con almeno la metà degli associati presenti, in proprio o per delega.

10.9. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe; se la persona che interviene alle votazioni rappresenta un Ente o Istituzione ed è contemporaneamente e personalmente anche socio individuale, il voto dell'Ente o dell'Istituzione rappresentata vale come delega.

10.10. E' possibile partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante modalità da remoto, sistemi di audio o videoconferenza e messaggistica istantanea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ed a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

10.11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.12. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.13. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

10.14. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

10.15. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, nonché diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e libri dell'Associazione.

10.16. Qualunque associato può chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; esso è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), incluso il Presidente.

11.2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti; in ogni caso, i nuovi consiglieri subentrano a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

11.3. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che, nell'ultima elezione assembleare, seguono nella graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria risulti esaurita, l'Assemblea dei soci procede ad eleggere i membri mancanti il cui mandato avrà la stessa durata dei membri sostituiti.

11.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, nell'eventualità di un suo impedimento.

11.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo deve essere

invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza può essere convocato *ad horas*.

- 11.6. Gli argomenti da trattare devono necessariamente essere presenti nell'o.d.g. della convocazione e per la validità delle deliberazioni occorrerà la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 11.7. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e previa autorizzazione del Consiglio stesso.
- 11.8. L'ordinaria amministrazione viene svolta dagli organi uscenti fino alla prima riunione dei nuovi organi, a cui passano le consegne. In caso di ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il consigliere decade automaticamente e va rinominato tra quelli che seguono la graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria risulti esaurita, l'Assemblea dei soci procede ad eleggere i membri mancanti il cui mandato avrà la stessa durata dei membri sostituiti. Il nuovo membro nominato dura in carica per la stessa durata del componente sostituito.
- 11.9. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea dei Soci e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione se non espressamente demandati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l'anno per deliberare sulla predisposizione ed approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché sull'ammontare della quota sociale annuale.
- 11.10. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, all'assolvimento dei seguenti compiti:
- a) eleggere tra i propri componenti il Vicepresidente;
 - b) nominare e revocare tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Segretario;
 - c) predisporre e approvare la relazione annuale e la relazione programmatica sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio consuntivo, sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - d) stabilire l'entità degli importi, i termini e le modalità di pagamento delle quote sociali annue nonché l'eventuale ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività, i servizi sociali e complementari;
 - e) curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le delibere dell'Assemblea dei soci;
 - g) predisporre le modifiche allo Statuto da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
 - h) definire, su proposta del Presidente, i settori di intervento fondamentali per il buon funzionamento dell'attività, attraverso la programmazione scientifica e la pianificazione delle iniziative culturali, artistiche ed editoriali;
 - i) proporre all'Assemblea dei soci la nomina di Soci onorari;
 - j) designare rappresentanti dell'Associazione Culturale HARMONIQUE ENSEMBLE APS presso enti, commissioni, amministrazioni e società;
 - k) promuovere l'assunzione eventuale di personale dipendente, nonché la costituzione degli uffici, delle sedi o recapiti e di quant'altro sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon funzionamento dell'Associazione e delle strutture collegate;
 - l) determinare l'adesione o la revoca dell'Associazione a organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali dell'associazionismo che abbiano finalità simili;
 - m) curare il reperimento delle risorse finanziarie, compresa l'eventuale richiesta di contributi straordinari a tutti i soci, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - n) deliberare in merito alla stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni;
 - o) accogliere o rigettare, con apposita delibera, le richieste d'iscrizione a socio;
 - p) curare l'implementazione del sistema di *governance* con la nomina di eventuali gruppi di lavoro con commissioni consultive a carattere transitorio, come per esempio la creazione di un Consiglio Editoriale o nominare la figura del Direttore Artistico;
 - q) conferire deleghe e poteri di rappresentanza ad alcuni consiglieri;
 - r) qualsiasi altra facoltà che non sia - in virtù di legge e del presente Statuto - riservata alla competenza dell'Assemblea;
 - s) elaborare (anche avvalendosi di professionisti) i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - t) documentare il carattere secondario e strumentale delle *attività diverse* di cui all'art. 4 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione del precedente punto c);
 - u) provvedere all'elaborazione di un Codice Etico.

ART. 12 - PRESIDENTE

- 12.1. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno apponendo la propria sottoscrizione agli atti adottati o ratificati. Egli ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, e può autorizzare spese straordinarie, urgenti, indilazionabili ed improcrastinabili, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
- 12.2. Il Presidente ha il potere di assumere eccezionalmente provvedimenti straordinari in caso di estrema necessità con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo, da convocarsi entro 7 giorni.
- 12.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 12.4. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
- 12.5. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi sociali, a titolo consultivo, esperti in materie culturali, artistiche, musicali, sociali, economiche e/o finanziarie, nonché soggetti che rivestono incarichi attinenti ai punti fissati all'ordine del giorno e/o a temi dibattuti.

ART. 13 - VICEPRESIDENTE

- 13.1. Il Vicepresidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 13.2. Il Vicepresidente deve provvedere immediatamente, e comunque non oltre i 30 gg dalla cessazione dalla carica dell'ex Presidente, a convocare il C.D. per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 14 - IL SEGRETARIO - TESORIERE

- 14.1. Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed ha il compito di attuare le direttive degli organi dell'Associazione statutariamente preposti alla responsabilità della stessa.
- 14.2. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione alle quali partecipa, conserva gli atti, i documenti e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali. Egli può essere coadiuvato da esperti professionisti tecnico-legali individuati con apposita delibera assembleare, al fine di poter amministrare, svolgere e sovrintendere al suo ufficio.
- 14.3. Può rappresentare, per delega, l'Associazione nelle pubbliche relazioni e funzioni di cui essa è istituzionalmente chiamata. Cura di concerto con il Presidente la relazione annuale sulle attività culturali, organizzative ed economico-finanziarie e sul bilancio preventivo per l'anno successivo.
- 14.4. Il Segretario gestisce la tesoreria, cura la cassa e può essere delegato dal Direttivo alla gestione dei conti correnti, depositi bancari e postali, intestati all'Associazione; tiene rapporti con le banche, i fornitori in genere, incassa le quote sociali e le erogazioni liberali.
- 14.5. È responsabile delle procedure amministrativo-contabili ed informa periodicamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi, la conservazione dei beni materiali e delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'associazione.
- 14.6. Il Segretario resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salve dimissioni o revoca da parte del Direttivo per gravi inadempienze.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

- 15.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, può essere nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 15.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 15.3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 15.4. Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

- 16.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è indivisibile ed è costituito da:
- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);
 - altri contributi, comprese donazioni, lasciti testamentari e rimborsi dovuti da convenzioni, da soci, non soci, enti pubblici o privati, utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione;
 - remunerazioni, compensi e noleggi percepiti per i servizi di carattere culturale, artistico, tecnico-scientifico, didattico, editoriale, educativo e formativo;
 - redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - attività di raccolta fondi, ex art. 7 CTS., a mezzo *Fundraising* e/o *Crowdfunding*;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale e ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 17.1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 17.2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 17.3. I soci non possono chiedere la divisione delle risorse e dei beni comuni.

ART. 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

- 18.1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, che coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Esso deve rispecchiare fedelmente l'andamento della gestione economico-finanziaria e sociale dell'Associazione.
- 18.2. Il Consiglio Direttivo, su delibera assembleare, può farsi coadiuvare da professionisti tecnico- legali al fine di perfezionare e redigere i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio.
- 18.3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 di questo Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- 18.4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati degli allegati, devono essere depositati, e restare a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione, ed inviati a mezzo e-mail o altra modalità prescelta dal socio 15 gg prima della data fissata per la riunione dell'assemblea dei soci che deve esaminarli per la relativa approvazione.
- 18.5. Per le modalità di redazione del bilancio si fa riferimento agli artt. 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione. Nel caso in cui l'Associazione registri nell'esercizio precedente entrate non superiori a 300.000,00 euro, può essere redatto il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa (art. 13, c. 2 e successive modificazioni ex L. 104 del 4 Luglio 2024); in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata (Modello D).

ART. 19 - LIBRI E REGISTRO

- 19.1. L'Associazione ha il compito di aggiornare, tenere e conservare i seguenti Libri sociali:
- I. Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e compilato dal Segretario;
 - II. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - III. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - IV. Libro dei **volontari** non occasionali, tenuto a cura del C.D.;
 - V. Libro dei beni materiali (o noto come "Libro dei Cespiti" o "Registro dei beni ammortizzabili") necessario esclusivamente se nell'attività economica hanno valore superiore ad un importo di 516,00 €.
- 19.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto, così come previsto dall'art. 15 co. 3 del D.lgs. 117/2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, secondo le modalità stabilite tramite regolamento interno all'Associazione, possono avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta scritta al Presidente, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 20 - VOLONTARI

- 20.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 20.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 20.3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 20.4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
- 20.5. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
- 20.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 21 - PRIVACY E GDPR

- 21.1. I documenti e tutti i dati personali trattati dall'Associazione devono essere conservati in modo sicuro, ed avere formule di consenso espresso, informato ed inequivocabile al trattamento dei dati personali, in conformità con la normativa richiamata nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. lgs. 101 del 2018.
- 21.2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria, il Responsabile generale della Protezione dei dati personali.

ART. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

- 22.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, sia in prima che in seconda

convocazione e con il parere favorevole del Consiglio direttivo.

22.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

22.3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 23 - ISCRIZIONE NEL RUNTS

23.1. L'Associazione, se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

23.2. Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

23.3. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel RUNTS, sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Nel caso di obblighi e adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

24.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Letto, approvato e sottoscritto, Manziana, li 03/03/2026

Sig. Maurizio Lucherini [firma]

Sig. Amelia Violani [firma]

Sig. Leonilde Santo [firma]

Sig. Iride Persiani [firma]

Sig. Lara Stocchino [firma]

Sig. Giovanni Tanzarella [firma]

Sig. Roberto Lucherini [firma]

